

ANCORA DUBBI SULLA TERZIETA' DEL GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

E' di questi giorni la notizia delle dimissioni dell'avv. Michele Passione dal ruolo di difensore già nominato dalla precedente composizione dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale, allora presieduto dal Prof. Mauro Palma, nei procedimenti riguardanti episodi di violenza nei confronti di persone detenute che avevano visto la costituzione del Garante nazionale come parte civile nei relativi procedimenti penali . L'avvocato Michele Passione, che ha assicurato in questi anni la presenza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale nel maggiore numero di procedimenti riguardanti riferiti episodi di maltrattamenti o torture da parte delle Forze di polizia nei luoghi di detenzione o custodia, ha presentato la rinuncia al proprio mandato in tutte tali diverse situazioni, come ad esempio nei processi per i fatti di Santa Maria Capua Vetere, San Gimignano, Firenze-Sollicciano, Reggio Emilia, ed altri.

La decisione di costituirsi parte civile da parte del primo Ufficio del Garante nazionale derivava dalla necessità di essere presenti laddove dovessero esserci accertamenti per ipotesi di reato riguardanti persone private della libertà personale come persone offese, episodi che avvengono in luoghi spesso lontani da sguardi esterni, in sintonia con il mandato di tutela che la legge istitutiva (n. 10 /2024) attribuisce al Garante (ruolo che peraltro contribuisce a dare il dovuto riconoscimento a quella gran parte del personale che opera correttamente e con crescente difficoltà all'interno degli istituti).

La decisione dell'avv. Passione è il punto di arrivo, per come lo stesso ha giustificato le dimissioni, della crescente difficoltà progressivamente riscontrata nell'ottenere effettività e riconoscimento al suo lavoro da parte dell'attuale gestione dell'organismo di garanzia .

Non è un buon segnale, perché può essere significativa di una diminuita attenzione a ciò che accade nelle carceri italiane peraltro in un momento drammatico per le condizioni di vita di un numero crescente di detenuti, e anche per gli operatori della polizia penitenziaria , ma soprattutto per la individuazione di comportamenti violenti e offensivi della dignità delle persone ristrette , anche a tutela, come detto, di chi correttamente esercita le proprie funzioni.

La presenza del Garante come parte civile in quei processi , impregiudicato ovviamente l'esito degli stessi, è garanzia di indipendenza e terzietà , attributi che da tempo paiono messi in discussione dalle scelte, discutibili, dell'esecutivo, di nominare componenti pur autorevoli, ma non dotati della necessaria indipendenza per un mandato di portata ampia e delicata.

Anche da ultimo la nomina a presidente del Collegio di garanzia di una figura apicale del DAP (Dipartimento Amministrazione penitenziaria) , cioè dell'apparato che dovrebbe essere oggetto di

controllo da parte del Garante, appare contraddire le ragioni che hanno imposto a livello internazionale e poi nazionale l'istituzione .

LA NECESSITA' DELLA MODIFICA DELLA LEGGE ISTITUTIVA

Il Garante nazionale è un organismo collegiale, composto da un presidente e due membri, che restano in carica per cinque anni non rinnovabili, eletto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Consiglio dei Ministri o del Presidente della Repubblica sentite le commissioni parlamentari competenti.

La nomina deve essere di competenza del Parlamento, come più volte detto da più parti, per assicurare all'organismo la massima autonomia di intervento rispetto alle scelte del potere esecutivo.

Un Collegio condizionato dalle scelte politiche di qualunque governo in carica contraddice la funzione di garanzia attribuita dalla legge, e rischia di indebolire la funzione degli organismi tutti di garanzia.

Desi Bruno avvocato

già Garante della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna